



Regione Puglia

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 183/A V Legislatura

D.D.L. N.46 DEL 30/12/1993

D.D.L. "Imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

REGIONE PUGLIA

d.d.l.: Imposta regionale sulla benzina per autotrazione. 2

RELAZIONE


Il Capo III della legge 29 dicembre 1990, n. 398 prevede e disciplina la facoltà delle Regioni a statuto ordinario di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata da gli impianti di distribuzione ubicati nei rispettivi territori, in mi sura non eccedente lire 30 per litro.

In attuazione di tale disposizione, è stata predisposta l'allegata proposta d.d.l., avente all'oggetto: "imposta regionale sulla benzina per autotrazione".

Il testo si compone di n. 4 articoli che per la semplicità della formulazione, sono di immediata comprensione e non abbisognano di alcun commento esplicativo.

Giova, invece, richiamare l'attenzione sull'art. 3 che rinvia l'appli cazione dell'imposta regionale, ~~sa~~ pur fissata al 31.03.1994, alla espressa condizione che venga emanata altra L.R. recante disposizioni in ordine alle modalità di accertamenti dell'imposta, di fissazioni di sanzioni e di indennità di mora ed interessi, tutte operazioni di notevole complessità che richiedono un attento raccordo con la norma tiva statale e con le procedure che regolano il rapporto fra distribu tori e Ministero delle Finanze.

Non può non essere sottolineata la necessità di una sollecita approva zione del d.d.l. in questione, per completare così tutti gli adempimen ti richiesti dal Governo Nazionale, ivi compreso quello inerente lo art. 20 della legge statale 68/93, ed avere finalmente accesso ai mutui per il risanamento finanziario della Regione.



REGIONE PUGLIA

3A

D.D.L.

"Imposta regionale sulla benzina per autotrazione".

ART. 1

1. E' istituita l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, lettera c), della legge 158/1990 ed al capo III del decreto legislativo n.398/1990.

ART. 2

1. L'imposta è dovuta nella misura massima consentita dalla legge 158/1990, dai soggetti consumatori della benzina ed è riscossa dal soggetto erogatore che deve versarla alla Regione Puglia, entro 30 giorni dall'introito della somma, sulla base dei quantitativi erogati risultanti dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.

ART. 3

1. Le modalità di accertamento, le sanzioni, le indennità di mora e gli interessi verranno disposti, con successiva legge regionale, nel rispetto dei limiti previsti dai principi delle leggi dello Stato.

ART. 4

1. Le disposizioni previste dalla presente legge in merito all'imposta regionale sulla benzina entrano in vigore il 31° marzo 1994, semprechè a tale data siano state emanate e siano entrate in vigore le disposizioni regionali previste dal precedente articolo 3.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla I Commissione

Consiliare il 5.1.94

